Azienda Sanitaria Locale
Avezzano, Sulmona, L'Aquila

REGIONE ABRUZZO
A.S.L. 1 - Avezzano - Sulmona - L'Aquila
sede legale:via G. Saragat- loc. Campo di Pile– 67100 - L'AQUILA
P.I. e C.F. n° 01792410662
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
c/o Ospedale Santa Maria di Collemaggio – L'Aquila
tel 0862.368831 - fax 0862.405330 - PEC:
dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it
Direttore F.F. Dott. Enrico Giansante

A.S.L. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Prot. n. - 2 MAG. 2022
del Prot. N. 0008209/22

Alla Provincia dell'Aquila
Settore Territorio ed Urbanistica
PEC: urp@cert.provincia.laquila.it

Al SUAP- Comune di CELANO
Servizio Urbanistica e S.U.A.P.
PEC: comune.celano@pec.it

Alla REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Opere Pubbliche,
Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Gestone e Qualità delle Acque
Ufficio Autorizzazioni Scarichi – AUA-AQ-TE
PEC: dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Alla REGIONE ABRUZZO
DPC025 - Servizio Politica Energetica e
Risorse del Territorio – Pescara
PEC: dpc025@pec.regione.abruzzo.it

All'ARTA Abruzzo
Distretto Provinciale L'Aquila
PEC: dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

Prot. n. 9513 del 03/05/2022 (A) 9.2.1

Oggetto: Indizione conferenza di servizi (L. 241/1990, art. 14, c. 2 e 14-bis) Ditta Associazione CO.VAL.P.A. Abruzzo Soc. Coop. Agricola (c.f./p.iva n. 01228170666) - Domanda di autorizzazione Unica ex D.Lgs. 20/2007 e s.m.i., e 115/2008 e s.m.i., per la realizzazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a gas metano di rete avente potenza termica nominale di 5,644 MWt e capacità di generazione di 2,404 MWe da ubicarsi nel Comune di Celano Prov. AQ (Fg. 36 Mapp. 24), loc. Borgo Strada 14 via SP 19 Ultrafucense n. 87 - CAP 67043, coordinate Gauss Boaga 1875598.18 E 4665165.42 N, in sostituzione dell'impianto esistente, di cui alle autorizzazioni di questa Provincia n. 7533 del 5.02.2009 e n.28511 del 14.07.2016.

In merito all'oggetto:

- vista la documentazione allegata alla domanda;
- vista la documentazione integrativa presentata dalla Ditta (ns. prot. nn° 047938-047940-047941-048304/22 del 10.03.2022, n° 063386/22 del 01.04.2022 e n°

076238/22 del 22.04.2022) a seguito della richiesta di integrazioni inoltrata da questo S.I.E.S.P. in data 21.02.2022, con la nota prot. n° 036232/22;

- dato atto che gli interventi che l'azienda intende adottare per il controllo dell'inquinamento sembrano adatti al contenimento e la riduzione delle emissioni a livelli accettabili e/o prescritti per la protezione della salute della popolazione;
- fatte salve eventuali ulteriori norme concorrenti di igiene e sanità pubblica con particolare riferimento all'introduzione di metodi e speciali cautele aggiuntive che riducano l'eventuale nocumento residuo per la salute della popolazione vicinale,

lo scrivente Servizio esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto di competenza igienico-sanitaria, alle seguenti condizioni:

1. La Ditta proponente è tenuta a contenere le emissioni nei limiti imposti dalla normativa vigente, mantenendo una buona funzionalità dell'impianto di abbattimento; la data, l'orario, i risultati dei controlli sulle caratteristiche di funzionamento dell'impianto dovranno essere registrate e a disposizione degli organi di controllo competenti;
2. il gestore dell'impianto è comunque tenuto a garantire livelli di sicurezza adeguati e crescenti in linea con l'evoluzione tecnologica e con le migliori tecniche disponibili, sia sul piano operativo/gestionale sia sul piano impiantistico, impiegando ogni ulteriore accorgimento che possa favorire un livello di sicurezza maggiore;
3. l'azienda provveda inoltre a documentare l'efficacia del contenimento delle emissioni mediante opportuni riscontri analitici, di misura e di studio di impatto ambientale, in riferimento alla tutela della salute della popolazione;
4. l'autorizzazione rilasciata dovrà stabilire, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n 23 del 17 luglio 2007, recante "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo", il termine entro il quale sono comunicati al Comune i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto "collaudo acustico", redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale;
5. relativamente al possibile collegamento alle rete elettrica esterna, lo stesso potrà realizzarsi nell'osservanza di quanto previsto in merito dalla Legge 22 febbraio 2001 n. 36 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, dal D. M. del 29/05/08 - Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti e dalla L.R. 45/04 - Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico;
6. la Ditta dovrà valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. .

Distinti saluti.

AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA - Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica - A.S.L. 1 - Dipartimento di Prevenzione

Il Dirigente Medico S.I.E.S.P.
Dr. Sandro GIZZI